

**GIURISPRUDENZA CASA****REGOLAMENTO  
DEL COSTRUTTORE**

“La clausola con la quale gli acquirenti di un’unità immobiliare di un fabbricato assumono l’obbligo di rispettare il regolamento di condominio che contestualmente incaricano il costruttore di predisporre, non può valere quale approvazione di un regolamento allo stato inesistente, in quanto è solo il concreto richiamo nei singoli atti di acquisto ad un determinato regolamento già esistente che consente di ritenere quest’ultimo come facente parte «per relationem» di ogni singolo atto, sicché quello predisposto dalla società costruttrice in forza del mandato ad essa conferita non è opponibile agli acquirenti”. Esatta conclusione (sent. n. 3058/20) per la quale non risultano precedenti.

*a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia*

